

Criteri di deroga ai limiti di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado deve essere accertata secondo le disposizioni in vigore (CM n. 20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009), non modificate dalla recente normativa sulla valutazione e sull'Esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017 – DM 741/2017 e nota ministeriale n. 1865/2017). Il Collegio dei Insegnanti delibera i seguenti criteri di deroga al limite di frequenza, stabilito in 3/4 del monte ore annuale del curriculum, previsto per la validità dell'anno scolastico, ribadendo che le assenze dovranno essere documentate e continuative, e non dovranno pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti degli alunni interessati mediante evidenze ed esiti (vedi CM n. 20/2011):

- frequenza della scuola in ospedale/istruzione domiciliare;
- disagio e/o differenze sociali e/o culturali;
- arrivo tardivo in Italia per alunni stranieri;
- salute;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Il Collegio degli Insegnanti delibera i seguenti criteri di non ammissione

- alla classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado. La decisione è assunta dal Consiglio di Classe all'unanimità, in sede di scrutinio finale, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art. 3 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017)
 - alla seconda e terza classe di Scuola Secondaria di primo grado e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. La decisione è assunta dal Consiglio di Classe a maggioranza, in sede di scrutinio finale, con adeguata motivazione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 6 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017).
- Mancato sviluppo degli apprendimenti pur in presenza di percorsi di recupero personalizzati e gruppi di lavoro;
 - grado di maturazione personale non corrispondente al percorso educativo e didattico effettuato e non adeguato all'età;
 - mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione;

- il trattenimento può concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e aiutarlo/ nel processo di maturazione, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
- le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie;
- si è in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito;
- mancato conseguimento dei livelli minimi di apprendimento per impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell'alunno/a;
- insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia (percorsi didattici personalizzati, corsi di recupero ecc.).

Delibera del Collegio degli Insegnati del 07.02.2019